

Piano di Formazione Nazionale - PFN 2024

Modulo 3

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FSE+ E FESR) 2021-2027

"

UF2 "IL PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE" - UF3 "LA PROGETTAZIONE: ASPETTI TECNICI E FINANZIARI"

12-13 Giugno 2024
Potenza

Lorenzo Improta

12 giugno 2024



Il Programma Nazionale Equità nella Salute:

I principali aspetti del programma da considerare.

Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma

Le informazioni maggiormente rilevanti del programma per la progettazione ed attuazione degli interventi



Cenni su ruoli e funzioni dei diversi soggetti coinvolti.


Gli attori coinvolti, i loro ruoli e le funzioni

L'Autorità di gestione, gli Organismi intermedi, l'Autorità di audit, i beneficiari, i destinatari degli interventi




Ammissione a finanziamento dell'operazione

Gli interventi previsti in Regione Basilicata



Le Linee Programmatiche quale strumento di pianificazione delle operazioni
La delega di funzioni all'OI Regione Basilicata
Il Piano operativo
Analisi delle principali schede progetto del Piano operativo

I principali aspetti da considerare per la definizione del progetto:



La conformità con il Fondo
La coerenza con il programma
La conformità con le disposizioni applicabili

13 giugno 2024

Le principali voci di costo:

Costi diretti (personale, servizi, forniture, etc.)
Costi indiretti

Lavoro di gruppo.

Elaborazione e sviluppo del progetto: definizione progetto di massima, diagramma di Gantt, costruzione del budget

Illustrazione e valutazione dei progetti

Gli elementi essenziali del programma

Par. 1 – **Strategia del Programma**

Par. 2 – **Priorità**

Par. 2.1. **Priorità diverse dall'assistenza tecnica**

Par. 2.1.1. – **Titolo della priorità 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi**

Par. 2.1.1.1. – **Obiettivo specifico.**

ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

Par. 2.1.1.1.1. – Intervento dei fondi (Azioni)

4 aree di intervento

Contrastare la povertà sanitaria

Si prevede il potenziamento della medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute della **popolazione in vulnerabilità socio-economica**, attraverso *l'outreaching* e l'attivazione di Comunità, funzionali alla quantificazione e qualificazione dei bisogni di salute inespressi da rappresentare ai servizi territoriali e al loro soddisfacimento immediato.

Attraverso un approccio di offerta attiva extra moenia si prevede l'erogazione delle prestazioni sanitarie mediante personale sanitario e socio-sanitario dedicato da utilizzare in attività di *outreaching*, che operi anche in ambulatori mobili, oltre che in spazi già esistenti, in collaborazione con tutte le articolazioni del territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ETS, parrocchie e strutture dei servizi sociali dei Comuni), in modo da raggiungere le persone *hard to reach* e la popolazione invisibile ai servizi sanitari, per soddisfarne i bisogni di cura all'interno di percorsi clinico-assistenziali e prevedendo, qualora necessaria, l'erogazione di medicinali e dispositivi i cui costi sono a carico del paziente e, ove necessario, il *referral* verso le strutture della medicina territoriale o ospedaliera.

Obiettivi specifici FSE+ (art. 4.3)

3. **Ove strettamente necessario** come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, **il FSE+ può sostenere:**

a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;

b) **l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.**

....

Par. 2.1.1.1.1. – Intervento dei fondi (Azioni) e destinatari

Par. 1 – **Strategia del Programma**

Par. 2 – **Priorità**

Par. 2.1. **Priorità diverse dall'assistenza tecnica**

Par. 2.1.1. – **Titolo della priorità 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi**

Par. 2.1.1.1. – **Obiettivo specifico.**

ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)

Par. 2.1.1.1.2 – Indicatori e campo di intervento

Indicatore di output (tabella 2)	2024	2029
Numero complessivo dei partecipanti	2.000	80.000
Cittadini di paesi terzi	800	32.000

Indicatore di risultato (tabella 3)	2029
Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	40.000

Tabella 4: settore di intervento

	Importo
160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	216.000.000

Piano finanziario

OS	Pri ori tà	Fondo	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanzi amento (f) = (a)/(e)
				Meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)			
4	1	FSE+	216.000.000	183.599.689	32.400.311	144.000.000	360.000.000	60,00000 0%
4	2	FESR	144.750.000	123.037.292	21.712.708	96.500.000	241.250.000	60,00000 0%
TA36(4)	3	FSE+	9.000.000	7.649.987	1.350.013	6.000.000	15.000.000	60,00000 0%
TA36(4)	4	FESR	5.250.000,00	4.462.492	787.508	3.500.000	8.750.000	60,00000 0%
Totale		FESR	150.000.000	127.499.784	22.500.216	100.000.000	250.000.000	60,00000 0%
Totale		FSE+	225.000.000	191.249.676	33.750.324	150.000.000	375.000.000	60,00000 0%
Totale generale			375.000.000	318.749.460	56.250.540	250.000.000	625.000.000	60,00000 0%


Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (art. 16)

Lo SM prevede un Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione contiene:

- indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi selezionati dal programma;
- target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
- target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.
- I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico.
- Non è prevista la riserva di efficacia dell'attuazione del PF

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))



Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))

Lo SM rivede ciascun PO tenendo presenti gli elementi seguenti:

- a) le **nuove sfide** individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
- b) i progressi nell'attuazione del **piano nazionale per l'energia e il clima**;
- c) i progressi nell'attuazione dei **principi del pilastro europeo dei diritti sociali**;
- d) la **situazione socioeconomica** dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare enfasi sui bisogni territoriali, tenendo conto di ogni importante sviluppo finanziario, economico o sociale negativo;
- e) i principali **risultati** delle **valutazioni** pertinenti;
- f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei **target** intermedi, tenendo conto delle principali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma;

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))

- Entro il 31 marzo 2025, lo Stato membro presenta una **valutazione** per ciascun programma **sull'esito della revisione intermedia**, compresa una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità (articolo 86, paragrafo 1, secondo comma),
- Se ritenuto necessario a seguito della revisione intermedia del programma o, nel caso in cui siano state individuate nuove sfide, lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione unitamente al programma modificato.

Riesame intermedio e importo della flessibilità (art. 18))

Le revisioni comprendono:

- a) le dotazioni di **risorse finanziarie** per priorità;
- b) i **target** finali riveduti o nuovi;
- c) gli **importi** dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per Fondo e categoria di regioni, se del caso.

□ **La CE approva il PO modificato**

Relazione finale in materia di performance (art. 43)

Ciascuna AdG presenta alla CE una relazione finale in materia di performance del programma entro il **15 febbraio 2031**.

La relazione valuta il conseguimento degli obiettivi del PO

La CE esamina la relazione finale e informa l'AdG su eventuali osservazioni entro 5 mesi dalla data di ricevimento.

Se sono formulate osservazioni, l'AdG fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la CE entro 3 mesi in merito alle misure adottate.

La CE informa l'AdG dell'accettazione della relazione entro 2 mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

Ove la CE non informi l'AdG entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.

Le principali regole e sanzioni che incidono sulla gestione ed attuazione del programma: le 5 «cose» da conoscere dei fondi strutturali

1. Il disimpegno «automatico» delle risorse ed i target annuali di spesa
2. Il circuito finanziario «a rimborso»
3. Le sanzioni: interruzione e sospensione dei pagamenti, rettifiche finanziarie
4. Gli adempimenti a carico dei beneficiari
5. L'ammissibilità della spesa


Il disimpegno delle risorse – Tabella 10. Dotazioni finanziarie per anno

Fondo	Categor ia di region e	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR*	Meno svilup pate	0,00	25.623.042	26.035.257	26.456.316	26.884.95 3	11.139.046	11.139.04 6	11.361.17 0	11.361.17 0	150.000.00 0
Totale FESR		0,00	25.623.042	26.035.257	26.456.316	26.884.95 3	11.139.046	11.139.04 6	11.361.17 0	11.361.17 0	150.000.00 0
FSE+*	Meno svilup pate	0,00	38.434.562	39.052.886	39.684.474	40.327.43 0	16.708.569	16.708.56 9	17.041.75 5	17.041.75 5	225.000.00 0
Totale FSE+		0,00	38.434.562	39.052.886	39.684.474	40.327.43 0	16.708.569	16.708.56 9	17.041.75 5	17.041.75 5	225.000.00 0
Totale		0,00	64.057.604	65.088.143	66.140.790	67.212.38 3	27.847.615	27.847.61 5	28.402.92 5	28.402.92 5	375.000.00 0

Target 2025 = importo 2022 – spese certificate (UE) - prefinanziamento

Target 2026 = (importo 2022 + importo 2023) – spese certificate (UE) - prefinanziamento

Il circuito finanziario



Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi.

Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:

A) DESCRIZIONE SIMBOLICA


Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA

D) COLORI REGOLAMENTARI

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA



Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 (Emblema dell'Unione) **l'autorità di gestione applica misure**, tenuto conto del principio di proporzionalità, **sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.**

AdG/OI - Selezione delle operazioni 2021/2027 (art. 73)

1. Per la selezione delle operazioni l'AdG stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale.
2. Nella selezione delle operazioni l'AdG:
 - a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e **forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;**
 - b) garantisce che le operazioni selezionate **siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti;**
 - c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il **miglior rapporto** tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
 - d) Si accerta che il beneficiario disponga delle **risorse** e dei meccanismi **finanziari necessari** a coprire ai **costi di gestione e di manutenzioni per le operazioni;**

AdG/OI - Selezione delle operazioni 2021/2027 (art. 73)

- e) garantisce che le operazioni selezionate, se previsto, siano soggette a una **valutazione dell'impatto ambientale** o a una procedura di screening;
- f) verifica che, ove le **operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione**, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'**ambito di applicazione del fondo interessato** e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di **delocalizzazione**;
- i) si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per **infrazione** che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o dell'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce **l'immunizzazione dagli effetti del clima** degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.

AdG/OI - Selezione delle operazioni 2021/2027 (art. 73)

3. L'autorità di gestione garantisce che il **beneficiario riceva un documento** ove sono esposte tutte le condizioni del sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il limite temporale del suo svolgimento e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione della sovvenzione.
4. Per le operazioni che hanno ricevuto un **marchio di eccellenza** l'AdG può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazione siano coerenti con gli obiettivi del programma.
5. Quando l'autorità di gestione seleziona un'**operazione di importanza strategica**, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione. condizioni di erogazione della sovvenzione.

AdG - Gestione e controllo (art. 74)

L'autorità di gestione:

- a) esegue **verifiche di gestione** per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:
 - i) **a costi reali**, che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) **a costi semplificati**, che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
- b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che **ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto** integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
- c) pone in atto **misure e procedure antifrode** efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

AdG - Gestione e controllo (art. 74)

- d) previene, rileva e rettifica le **irregolarità**;
- e) conferma che le **spese registrate nei conti** sono legittime e regolari;
- f) redige la **dichiarazione di affidabilità** di gestione;

Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 [i controlli di I livello, inclusi i controlli documentali] sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.

Le verifiche di gestione comprendono **verifiche amministrative** riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le **verifiche sul posto**. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 98.

Se AdG è anche beneficiaria è garantita la separazione delle funzioni.

AdG – sostegno al Comitato di Sorveglianza (Art. 75)

L'autorità di gestione:

- a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Funzioni del Comitato di Sorveglianza (Art. 40)

Il comitato di sorveglianza esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei **target intermedi e dei target finali**;
- b) tutte le questioni che incidono sulla **performance del programma** e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle **sfide**, individuate nelle pertinenti **raccomandazioni** specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) gli elementi della **valutazione** ex ante e il documento strategico;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;
- f) l'attuazione di azioni di **comunicazione** e visibilità

Funzione contabile eventualmente delegata all’Autorità del Programma (art. 76)

1. Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:
 - a) redigere e presentare le **domande di pagamento** alla CE;
 - b) redigere e presentare i **conti** confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti

2. La funzione contabile non comprende verifiche a livello di beneficiari

Funzioni dell'autorità di audit (art.77)

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli **audit dei sistemi**, gli **audit delle operazioni** e gli **audit dei conti** al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.

Funzioni dell'autorità di audit (art.77)

L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

parere di audit annuale

- la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;
- la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
- il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.

relazione annuale di controllo

- che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

Funzioni dell'autorità di audit (art.77)

1. L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli **audit dei sistemi**, gli **audit delle operazioni** e gli **audit dei conti** al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.



Ammissione a finanziamento dell'operazione

I criteri di selezione dell'operazione



Gli interventi previsti in Regione Basilicata

Le Linee Programmatiche quale strumento di pianificazione delle operazioni

La delega di funzioni all'OI Regione Basilicata

Il Piano operativo

Analisi delle principali schede progetto del Piano operativo



I principali aspetti da considerare per la definizione del progetto:

La conformità con il Fondo

La coerenza con il programma

La conformità con le disposizioni applicabili

Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo

...dell'operazione rispetto al Programma

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

I fondi europei attuati in regime di gestione concorrente - Riferimenti

Disposizioni comuni

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio - del 24/06/2021 recante disposizioni comuni applicabili al **FESR**, al **FSE Plus**, al **FC**, al **Fondo per una transizione giusta**, al **FEAMP**, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al **Fondo Asilo, migrazione e integrazione**, al **Fondo Sicurezza interna** e allo **Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

FESR

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1058** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 relativo al **Fondo europeo di sviluppo regionale** e al **Fondo di coesione**

FSE+

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1057** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)** e che **abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**

Cooperazione territoriale europea

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1059** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 recante disposizioni specifiche per l'**obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)** sostenuto dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno

Transazione giusta

- **REGOLAMENTO (UE) 2021/1056** Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 che istituisce il **Fondo per una transizione giusta**

Le modifiche finora intervenute ai regolamenti (UE) 2021-2027

REGOLAMENTO (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 – **CARE**

REGOLAMENTO (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 - **REPowerEU**

REGOLAMENTO (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 – **STEP** (Strategic Technologies for Europe Platform)

Dove trovare i testi consolidati dei regolamenti (UE)

The screenshot shows the EUR-Lex website interface. At the top, there is a navigation bar with the text "Un sito ufficiale dell'Unione europea" and "Come esserne sicuri?". The main header features the EUR-Lex logo and the text "L'accesso al diritto dell'Unione europea". On the right side, there are options for the language (Italiano) and a user profile icon labeled "Il mio EUR-Lex". Below the header, there is a search bar with the text "RICERCA RAPIDA" and a "RICERCA" button. A link for "Consigli per la ricerca" is also present. A large blue banner with the text "Misure di solidarietà con l'Ucraina" is displayed. Below the banner, there are three main categories: "Diritto dell'UE" (with sub-items: Trattati, Atti giuridici, Testi consolidati, Accordi internazionali), "Giurisprudenza dell'UE" (with sub-items: Giurisprudenza, Raccolta della giurisprudenza, Repertorio della giurisprudenza), and "Legislazione nazionale e giurisprudenza" (with sub-items: Recepimento nazionale, Giurisprudenza nazionale, Giurisprudenza JURE). On the right side, there is a section for "Gazzetta ufficiale" with links for "Serie L della GU : 11/03/2024 (14 atti)" and "Serie C della GU : 11/03/2024 (88 atti)". Below this, there are search filters for "Ricerca per numero di documento" and "Ricerca per numero CELEX". The URL at the bottom of the browser is <https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html>.

I Fondi Europei 2021-2027

FESR:

- Fondo europeo di sviluppo regionale

FSE+:

- Fondo sociale europeo Plus

FC:

- Fondo di coesione

FEAMPA:

- Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacultura

JTF:

- Fondo per la transizione giusta

AMIF:

- Fondo Asilo e migrazione

ISF:

- Fondo per la Sicurezza interna

BMVI:

- Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

Compiti del FESR e del Fondo di coesione (art. 2 Reg. 2021/1058)


1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all'**adeguamento strutturale** delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, **anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali**.
3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione (art. 3 Reg. 2021/1057)

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di **occupazione**, una **protezione sociale equa** e una **forza lavoro qualificata e resiliente**, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché **società inclusive** e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel **pilastro europeo dei diritti sociali**.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.

Il Pilastro europeo dei diritti sociali



13 giugno 2024

Le principali voci di costo:

Costi diretti (personale, servizi, forniture, etc.)
Costi indiretti

Lavoro di gruppo.

Elaborazione e sviluppo del progetto: definizione progetto di massima, diagramma di Gantt, costruzione del budget

Illustrazione e valutazione dei progetti

Alcune definizioni

Operazione:

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario

Beneficiario

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto
- d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione

Beneficiario

In linea generale, il beneficiario si identifica nell'organismo:

- che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione e ne sostiene la spesa;
- che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria (di sovvenzione) poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e ne sostiene il costo;

Beneficiario

In linea generale, il rapporto ha natura contrattuale quando viene instaurato a seguito di un bando di gara, quale strumento per l'indizione della procedura di scelta del contraente, adottato da una stazione appaltante che intenda aggiudicare un contratto pubblico, nel rispetto della normativa applicabile.

Il rapporto ha natura concessoria a seguito di provvedimenti attributivi di vantaggi economici nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*:

« 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.»

Le «fasi» di interesse dei beneficiari

1. Ricognizione delle opportunità di finanziamento nei portali relativi ai Programmi operativi FESR-FSE.
2. Individuazione e analisi del dispositivo attuativo (avviso/riparto).
3. Presentazione dell'operazione.
4. Valutazione e pubblicazione della graduatoria (in caso di avviso).
5. Ammissione a finanziamento.
6. Stipula convenzione/atto di concessione del finanziamento-
7. Implementazione dell'operazione:
 - Gestione, monitoraggio, controlli, etc.;
 - Informazione, comunicazione e visibilità;
 - Rendicontazione,
8. Chiusura

Principali aspetti che riguardano il beneficiario

Il beneficiario ha un ruolo centrale nell'attuazione dei fondi strutturali, in quanto:

- **è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni**
- sono certificate alla CE le **spese effettivamente sostenute dai beneficiari** (in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) sono equivalenti alle spese effettivamente sostenute «le attività realizzate», «i risultati conseguiti», etc.)
- ad esclusione delle anticipazioni il pagamento della CE allo Stato membro (AdG) avviene come **rimborso** delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario
- i **controlli** di I e di II livello hanno ad oggetto la documentazione attestante le attività realizzate e le spese sostenute dai beneficiari
- **i risultati intermedi e finali** relativi agli indicatori previsti dal Programma vengono conseguiti (o non conseguiti) dall'insieme dei beneficiari
- Il beneficiario inserisce tutte le informazioni relative all'attuazione delle operazioni nel sistema di **monitoraggio** del programma

Emblema dell'Unione (art. 47 Reg. (UE) 2021/1060)

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione:

- L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
- La frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
- Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali
- La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
- Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

Responsabilità dei beneficiari (art. 50 Reg. (UE) 2021/1060)

I beneficiari:

- a) forniscono, **sul sito web e social media del beneficiario** una breve descrizione dell'operazione, (finalità e i risultati), evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) appongono una **dichiarazione che evidenzia il sostegno dei Fondi** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) espongono **una targhe o cartelloni** permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
 - operazioni sostenute dal FESR il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI il cui costo totale supera 100.000 EUR;

Responsabilità dei beneficiari (art. 50 Reg. (UE) 2021/1060)

- d) le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico un **poster di misura almeno A3 o un display elettronico** informazioni sull'operazione e il sostegno ricevuto dai Fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai Fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
- f) Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del regolamento FSE+ non si applica la prescrizione di cui alla lettera d).

Contabilità separata e pagamenti ai beneficiari (art. 74)

In caso di rendicontazione a costi reali, è necessario che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi **sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione.**

In caso di utilizzo delle opzioni di **semplificazione dei costi**, è necessario che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

L'AdG garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che **ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni** dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Disponibilità dei documenti (art. 82)

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

Gli obblighi del beneficiario in materia di monitoraggio

Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione (Allegato XVII) - L'allegato XVII prevede 142 campi.

La maggior parte delle informazioni relative all'operazione sono in possesso dei beneficiari a cui spetta il compito di compilare i campi del Sistema locale utilizzato dal Programma che dialoga, attraverso un protocollo unico di colloquio (PUC), con il sistema nazionale di monitoraggio.

Dati relativi ai beneficiari:

1. Nome e, se pertinente, identificativo univoco di ciascun beneficiario
2. Informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica. Se si tratta di una persona fisica, data di nascita e numero di identità nazionale. Se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato o di un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale.

Gli obblighi del beneficiario in materia di monitoraggio

3. Informazioni su tutti gli **eventuali titolari effettivi** del beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 (direttiva antireciclaggio o finanziamento del terrorismo), vale a dire nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale.

- **Dati relativi all'operazione**
- **Dati specifici delle operazioni di strumenti finanziari**
- **Dati sulle tipologie di intervento**
- **Dati sugli indicatori per tutte le operazioni**
- **Dati finanziari specifici delle operazioni**
- **Dati sulle domande di pagamento presentate dal beneficiario**
- **Dati sulle spese nella domanda di pagamento del beneficiario**
- **Dati sulle spese degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento dei beneficiari**
- **Etc.**

Gli obblighi del beneficiario in materia di rendicontazione

Forme di sostegno (art. 52)

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di:

- **sovvenzioni,**
- strumenti finanziari
- premi
- o una combinazione di tali modalità.

Forme di sovvenzioni (art. 53)

Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) **rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti** da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) **costi unitari**;
- c) **somme forfettarie**;
- d) **finanziamenti a tasso forfettario**;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) **finanziamenti non collegati ai costi**, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Costi unitari

COSTO UNITARIO =

Valore (o insieme di valori) la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l'operazione

La valorizzazione dei costi standard può far riferimento

Al processo

Al risultato

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Somme forfettarie

Tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato dall'AdG, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output. La sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono interamente rispettati.



Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC): metodologie, rendicontazione e controlli

Somme forfettarie

Esempio (FESR):

per promuovere i prodotti locali, un gruppo di piccole imprese desidera partecipare a una fiera commerciale. Considerato il basso costo dell'operazione, l'autorità di gestione decide di usare un importo forfettario per il calcolo del sostegno pubblico.

Il gruppo di imprese è invitato a proporre un bilancio relativo ai costi d'affitto, di montaggio e di gestione dello stand.

Sulla base di tale proposta si stabilisce l'importo forfettario di EUR 20.000.

Il pagamento al beneficiario verrà effettuato in base alla prova di partecipazione alla fiera.

Il bilancio accordato di EUR 20.000 deve essere mantenuto per consentire un audit (verifica del calcolo ex ante dell'importo forfettario).

Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

Obbligo costi semplificati

- Se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 euro, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

l'autorità di gestione può esentare dall'obbligo alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza.

Le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a) (costi reali)

Forme di sovvenzione – obblighi (art. 53)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

a) Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

- i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) Progetti di bilancio

- redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

c) Politica dell'unione

- conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d) Meccanismi nazionali

- conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e) Specifici del fondo

- tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun Fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti (art. 54)

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

**fino al 7 % dei
costi diretti
ammissibili**

- lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

**fino al 15 % dei
costi diretti
ammissibili per il
personale**

- Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

**fino al 25 % dei
costi diretti
ammissibili**

- a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Costi diretti per il personale (art. 55)

Costi personale =
20% altri costi

- I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso fisso **fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale**, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile,

i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite dalle direttive appalti

Costi diretti per il personale (art. 55)

I **costi diretti per il personale** possono essere calcolati:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, per **1720 ore** nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione.

il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Costi diretti per il personale (art. 55)

...

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

Per le persone che lavorano all'operazione con un **incarico a tempo parziale**, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni (art. 56)

Altri costi
=
40% costi
personale

- Un tasso fisso fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

- Le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso fisso.
- Il tasso fisso non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso fisso di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

Esercitazione